

(N. 47-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
IL 30 LUGLIO 1948

Presentata nella Seduta del 3 agosto 1948.

Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 69 della Costituzione « i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge ».

Obbedendo a questa norma il Governo fu sollecito a presentare all'altra Camera un apposito disegno di legge fino dal 15 giugno 1948.

Con poche modifiche esso venne approvato nell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 30 luglio u. s.

Deve anzi a questo proposito la vostra Commissione riferire che il Presidente della Prima Commissione permanente della Camera dei deputati concordò preventivamente le opportune modifiche col presidente della vostra Commissione.

Oggi pertanto noi vi proponiamo l'approvazione integrale dei cinque articoli del disegno di legge già deliberati.

Del resto nella soggetta materia vi sono già dei precedenti legislativi dai quali non è opportuno discostarsi e che vennero seguiti anche per i membri dell'Assemblea Costituente.

Vengono pertanto confermate due distinte indennità, una a carattere fisso da corrispondere mensilmente, l'altra come rimborso spese per i giorni delle sedute parlamentari cui i membri del Parlamento partecipano.

La prima è fissata (articolo 1) in lire 65.000, ma con ciò non viene superato il limite precedente di lire 50.000. Si è praticata una aggiunta per rifusione spese postali, telegrafiche e telefoniche.

L'onere di tali spese si va rendendo sempre più gravoso. Già i membri dell'Assemblea Costituente chiesero il diritto di *franchigia*, che il Ministero delle poste e telecomunicazioni non poté concedere per difficoltà pratiche di esecuzione. Ma non si può negare (specie a fronte dei prossimi aumenti) che tale peso diventi sempre più gravoso.

Si è creduto di sollevarne in parte almeno i colleghi con l'aumento di 15.000 lire apportato alla indennità.

La seconda indennità o diaria sarà opportunamente fissata dal nostro Ufficio di Presidenza, tenendo conto delle residenze degli onorevoli Senatori e delle giornate che ogni senatore impiega per accedere alla Capitale e ritornare poi alla sua residenza.

L'articolo 2 non esisteva nel progetto governativo. Venne incluso dalla Commissione della Camera dei deputati e poi approvato. La vostra Commissione fu unanime nell'apprezzare le ragioni di alta moralità che portano al divieto del cumulo della indennità parlamentare con assegni od indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi statali o parastatali od enti pubblici in genere come l'articolo 2 tassativamente indica. Non si vieta la duplicità dell'incarico, ma è vietato il cumulo, onde i membri del Parlamento potranno bensì accettare quelli incarichi, ma dovranno assumerli gratuitamente.

Trattandosi di una norma restrittiva di un diritto, l'articolo 2 non può evidentemente avere l'effetto retroattivo che l'articolo 5 attribuisce invece alla legge.

Sembra anche doveroso dire che l'articolo 2 è di stretta interpretazione e perciò non può estendersi alle semplici rifusioni di spese.

L'articolo 3 ripete il principio già scritto nell'articolo 2 del progetto, ma meglio e più rigorosamente lo applica per evitare da parte di qualunque ente tassatore erronee interpretazioni.

L'articolo 4 non ha bisogno di illustrazioni.

L'articolo 5 è una norma di eccezione. Contrariamente al principio (articolo 11 delle disposizioni preliminari) per il quale la legge dispone solo per l'avvenire, questa legge doveva avere effetto dallo inizio della legislatura, cioè dal momento in cui i membri del Parlamento hanno cominciato ad esercitare le loro funzioni.

Da tale data infatti essi hanno diritto alle indennità ed il ritardo inevitabile nella approvazione della legge non può essere loro di danno.

Con queste spiegazioni, la vostra Commissione v'invita ad approvare il disegno di legge che determina l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

Umberto MERLIN, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai membri del Parlamento è corrisposta una indennità mensile di lire 65.000, nonchè un rimborso spese per i giorni delle sedute parlamentari alle quali essi partecipano. La misura di tale diaria sarà stabilita dagli Uffici di Presidenza delle rispettive Camere, tenendo conto della residenza o meno nella Capitale di ciascun membro del Parlamento.

Le somme necessarie saranno iscritte nei capitoli del bilancio del Tesoro relativi alle dotazioni dei due rami del Parlamento.

Art. 2.

Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da Banche di interesse nazionale, da Istituti di credito di diritto pubblico, da Enti privati concessionari di pubblici servizi, da Enti privati con azionariato statale e da Enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.

Restano, comunque, esclusi dal divieto di cumulo le indennità e gli assegni derivanti da incarichi accademici, da rapporti di impiego, le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorsi, a missioni, a Commissioni di studio e a Commissioni di inchiesta.

Art. 3.

L'indennità mensile e la diaria di cui all'articolo 1 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo Stato che ad altri Enti. Non possono formare oggetto di rinuncia o cessione, nè essere sequestrate o pignorate.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed ha effetto dall'inizio della presente legislatura.